

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
<p>Riforma 1- Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili <i>onshore</i> e <i>offshore</i>, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno</p> <p>M2C2-R.1. 1-6</p>	-	MASE	<p>Il quadro giuridico deve contemplare i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entrata in vigore delle misure di semplificazione per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) e per il ripotenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti, coerentemente con le disposizioni del decreto-legge n. 76/2020, "decreto Semplificazioni";</li> <li>• emanazione di un decreto condiviso con le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate, volta a <b>definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee</b> all'installazione di impianti di energie rinnovabili per una capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile almeno pari a 73 GW, in linea con la versione aggiornata del PNIEC, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;</li> <li>• <b>completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile</b>, anche per altre tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed <b>estensione del periodo di svolgimento</b> dell'asta per il cosiddetto meccanismo "<b>FER 1</b>", mantenendo i principi dell'accesso competitivo;</li> <li>• <b>disposizioni per promuovere gli investimenti nei sistemi di stoccaggio</b>, come nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a</li> </ul>	<p><b>Traguardo T1 2024 (M2C2-6)</b></p> <p>Entrata in vigore di un quadro giuridico per la semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili <i>onshore</i> e <i>offshore</i>.</p> <p><i>Conseguito</i></p>	<p>Il <b><u>D. lgs. 8 novembre 2021 n. 199</u></b>, di recepimento <b><u>Direttiva 2018/2001/UE</u></b> (cd. <b>RED II</b>) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al <b>Titolo III, Capo I</b> disciplina le procedure autorizzative e <b>Titolo II</b> disciplina i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione per gli impianti a FER.</p> <p>L'<b>articolo 9, comma 4</b> del D.lgs. estende poi il periodo di svolgimento delle procedure competitive per il "<b>FER 1</b>".</p> <p>È stato avviato il processo normativo e regolatorio per l'individuazione delle <b>aree idonee</b> di cui al punto ii) della riforma, nonché – con il <b>D.lgs. 8 novembre 2021, n. 210</b>, di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 (cosiddetti direttiva mercati) – il processo per lo <b>sviluppo della capacità di stoccaggio</b> di cui alla lettera vi) della riforma. Nel giugno 2024 è stato emanato il <b>decreto ministeriale del MASE</b> contenente i criteri per l'individuazione delle aree idonee (c.d. "<b>Decreto Aree Idonee</b>"), che verranno poi concretamente individuate in relazione ai territori di competenza, dalle singole Regioni e Province autonome con propri atti normativi. Il testo del Decreto Aree Idonee, concertato con il MIC e il MASAF nel 2023, ha ottenuto l'intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni all'inizio del mese di giugno 2024 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2024.</p> <p>Sui <b>regimi autorizzativi</b> per la costruzione ed esercizio di impianti a fonti energetiche rinnovabili hanno inciso (in funzione acceleratoria) anche una serie di <b>norme di semplificazione</b> contenute nei seguenti provvedimenti legislativi d'urgenza. Alcuni di tali interventi hanno modificato ed integrato la</p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
			<p>norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.</p> <p><i>In sede di revisione del PNRR, approvata con decisione del Consiglio dell'Unione europea del 18 novembre 2024, sono state apportate alcune modifiche alla Riforma 1, M2C2-6.</i></p> <p><i>È stato specificato il <b>riferimento normativo</b> al “decreto Semplificazioni” nonché la previsione dell’emanazione di un <b>decreto</b> per la definizione dei criteri di individuazione delle aree idonee (e non di una disciplina, come nella versione precedente). Infine, è prevista l’introduzione di <b>disposizioni</b> per promuovere gli investimenti nei sistemi di stoccaggio (e non più di una riforma).</i></p>		<p>disciplina già contenuta nel D.lgs. n. 199/2021 (si citano i principali): <b>D.L. 16 luglio 2020, n. 76</b> (L. n. 120/2020); <b>D.L. 31 maggio 2021, n. 77</b> (L. n. 108/2021); <b>D.L. 6 novembre 2021, n. 152</b> (L. n. 233/2021); <b>D.L. 1 marzo 2022, n. 17</b> (L. n. 34/2022); <b>D.L. 21 marzo 2022, n. 21</b> (L. n. 51/2022); <b>D.L. 17 maggio 2022, n. 50</b> (L. n. 91/2022); <b>D.L. 16 giugno 2022, n. 68</b> (L. n. 108/2022); <b>D.L. 24 febbraio 2023, n. 13</b> (L. n. 41/2023), <b>D.L. 29 maggio 2023, n. 57</b> (L. n. 95/2023), nonché il <b>D.L. n. 104 del 10 agosto 2023</b> (L. n. 136/2023) e, più recentemente il <b>D.L. n. 181 del 9 dicembre 2023</b> (L. n. 19/2024).</p> <p>In particolare, con il <b>D.L. n. 13/2023 (articolo 47)</b>, sono state apportate alcune modifiche del D.lgs. n. 199/2021. Tra esse si richiamano:</p> <p>a) la <b>riduzione della fascia di rispetto per gli impianti eolici</b> (portata da 7 a <b>3 km</b>) e per gli impianti fotovoltaici (portata da 1000 a 500 m) dai confini di zone o beni sottoposti a tutela ai fini dell’identificazione delle aree idonee;</p> <p>b) semplificazione dell’<i>iter</i> di installazione di impianti fotovoltaici in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento (installazione senza necessità di permessi e autorizzazioni e, se area soggetta a vincolo paesaggistico, solo comunicazione);</p> <p>c) silenzio-assenso della pubblica amministrazione per l’installazione di impianti fotovoltaici di piccola dimensione nelle zone con vincolo paesaggistico, se non si riceve risposta entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta autorizzativa;</p> <p>d) semplificazioni nell’operatività e costituzione di Comunità energetiche (concessione alle CER di aree e superfici di enti pubblici locali per l’installazione</p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					<p>degli impianti; estensione a 1 MW della capacità degli impianti con accesso ai fondi agevolabili)</p> <p>e) semplificazioni normative in materia di impianti agro-fotovoltaici.</p> <p>Il <b>D.L. n. 104/2023</b> è poi intervenuto, con l'<b>articolo 12-ter</b>, sulla disciplina inerente l'<b>intervento del Ministero della cultura</b> nel procedimento unico autorizzativo dei progetti di impianti a FER in aree sottoposte a tutela, disponendo che nei confronti degli impianti a <b>fonti rinnovabili che hanno già ottenuto una valutazione di impatto ambientale positiva</b> la dichiarazione di <b>notevole interesse pubblico</b> adottata ai sensi del Codice dei beni culturali è improduttiva di effetti (dunque non produce effetti preclusivi).</p> <p>Il più recente <b>D.L. n. 181/2023</b> (L. n. 11/2024), reca ulteriori interventi di interesse, tra i quali si segnalano:</p> <p>a) le misure per accelerare gli <b>investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile</b> nei settori energivori, con l'attribuzione - fino al 31 dicembre 2030 - nel caso di più istanze per la concessione della medesima superficie pubblica, di una <b>priorità ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici</b> per l'approvvigionamento delle imprese elettrivore e la definizione di un meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione elettrica rinnovabile da parte di tali imprese (art. 1).</p> <p>b) le misure per le <b>concessioni geotermiche</b> (art. 3)</p> <p>c) un <b>incentivo finanziario alle Regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili</b> (attraverso le risorse di un Fondo, a riparto, alimentato, per quota parte, con i proventi delle aste CO2 e, per altra quota parte, con i contributi versati dai titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW) (art. 4);</p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					<p>d) un <b>meccanismo</b> per la contrattualizzazione di <b>capacità produttiva</b> alimentata da <b>bioliquidi sostenibili</b>. <b>Fino alla data di entrata in operatività del meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025</b>, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano <b>prezzi minimi garantiti</b> definiti dall'ARERA (<b>art. 5</b>)</p> <p>e) l'<b>individuazione</b>, in <b>due porti del Mezzogiorno</b>, delle aree demaniali marittime da destinare ad un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, produzione e assemblaggio di <b>piattaforme galleggianti</b> e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la <b>produzione di energia eolica in mare (art. 8)</b>;</p> <p>f) <b>ulteriori semplificazioni</b> per la realizzazione di <b>impianti</b> a fonti rinnovabili (articolo 9, commi da <i>9-quinquies</i> a <i>9-undecies</i>)</p> <p>g) l'attribuzione all'<b>ENEA</b> del compito di istituire un <b>registro delle tipologie di moduli fotovoltaici</b>, per una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato (<b>art. 12</b>);</p> <p>Per quanto attiene al <b>decreto dedicato a fonti e tecnologie più mature</b> e con costi fissi bassi o comunque suscettibili di sensibile riduzione (cd. <b>DM FER2</b>), ha positivamente concluso l'iter di verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato all'inizio del mese di giugno 2024. Il <a href="#">decreto FER 2</a> è stato adottato a giugno 2024, definendo gli <b>incentivi</b> per sostenere la <b>produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi</b> o con costi di generazione elevati, stimolandone la competitività. In particolare, il decreto dispone che possano accedere agli incentivi i seguenti impianti che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio:</p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• alimentati da biogas e biomasse;</li> <li>• solari termodinamici e geotermoelettrici;</li> <li>• eolici off-shore;</li> <li>• fotovoltaici <i>floating</i> sia <i>off-shore</i> che su acque interne;</li> <li>• alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina;</li> </ul> <p>Successivamente, il 28 febbraio 2025 è entrato in vigore il c.d. <a href="#">decreto FERX</a> <a href="#">transitorio</a>, meccanismo che sostiene la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato. Il provvedimento, che supporta tecnologie come il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione, è pubblicato sul sito del MASE ed avrà validità fino al 31 dicembre 2025.</p> <p>Infine, la <b>L. 5 agosto 2022, n. 118</b> <i>Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021</i>, pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto 2022, n. 188, all'<b>articolo 26</b>, ha delegato il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi di <b>riordino</b> della disciplina delle <b>fonti rinnovabili</b>. Il termine per l'esercizio della delega è attualmente fissato (a seguito della proroga disposta dall'art. 3, co. 1, lett. <i>a</i>) della L. n. 201 del 28 novembre 2023) in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza (avvenuta il 27 agosto 2022), dunque al <b>27 agosto 2024</b>.</p> <p>A tal proposito, in data 12 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il <a href="#">d.lgs. n. 190/2024</a>, il quale disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p>Per un'analisi più approfondita del provvedimento in questione, si rimanda ai dossier del Servizio di documentazione parlamentare relativi allo <a href="#">schema</a> di decreto legislativo sottoposto all'esame parlamentare</p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					<p>e al <a href="#">testo definitivo</a> del decreto legislativo adottato all'esito di tale esame.</p> <p>Si segnala che nel <b>Capitolo REPowerEU</b>, nell'ambito della nuova <b>Missione 7</b> del <b>PNRR</b>, si prevede la <b>Riforma R1, n. 1-3</b>, inserente l'adozione di un Codice delle energie rinnovabili. Di tale riforma darà conto subito di seguito.</p>
<p><b>Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili</b> M7C1-R.1.1 1,2,3</p>	-	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)	<p>L'obiettivo di questa riforma è consolidare e semplificare il quadro normativo e le disposizioni vigenti che disciplinano la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. La riforma consiste nell'<b>adozione e nell'entrata in vigore</b> di un unico atto di diritto primario (noto come <b>Testo unico</b>) che <b>raccoglie, unisce e consolida tutte le norme</b> che disciplinano la realizzazione di <b>impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili</b> e sostituisce tutta la legislazione precedente in materia. L'atto normativo stabilisce inoltre principi per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure di autorizzazione per le fonti energetiche rinnovabili a livello subnazionale.</p> <p>Il Testo unico ha le seguenti <b>priorità fondamentali</b>:</p> <p>1) individuare <b>“zone di accelerazione per le energie rinnovabili”</b> in linea con la direttiva riveduta sulle energie rinnovabili e con i piani di gestione dello spazio marittimo per accelerare la diffusione dell'energia eolica <i>offshore</i>;</p>	<p><b>Traguardo T4 2024 (M7 1)</b> Entrata in vigore degli atti di diritto primario che individuano le “zone di accelerazione per le energie rinnovabili” nelle unità amministrative subnazionali.</p> <p><b>Traguardo T2 2025 (M7 2)</b> Entrata in vigore del Testo unico (atto di diritto primario) che raccoglie, unisce e consolida tutte le norme che disciplinano la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e sostituisce tutta la legislazione precedente in materia.</p> <p><b>Traguardo T4 2025 (M7 3)</b> È creato e messo in funzione lo sportello</p>	<p>Secondo quanto riporta la <b>VI Relazione del Governo</b> sullo stato di attuazione del PNRR, la <b>milestone M7-1 è stata raggiunta</b> con l'adozione del d. lgs. n. 190/2024, che razionalizza, riordina e semplifica la disciplina dei regimi amministrativi per gli interventi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Più specificamente, l'articolo 12 del decreto legislativo reca disposizioni in materia di zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi.</p> <p>L'adozione del d. lgs. n. 190/2024 ha avviato il conseguimento delle milestone al T2 2025 e al T4 2025.</p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
			<p>2) stabilire principi per semplificare e <b>armonizzare le procedure di autorizzazione</b> a livello subnazionale per le fonti energetiche rinnovabili. In particolare, il Testo unico stabilirà “<b>norme limite</b>”: le regioni non possono dunque applicare norme di autorizzazione più rigide di quelle previste dalla legislazione nazionale;</p> <p>3) garantire la creazione e la <b>messa in funzione di uno sportello unico digitale</b> per ottenere tutte le <b>autorizzazioni</b> a livello nazionale e regionale necessarie per realizzare e mettere in esercizio impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. In particolare il Testo unico assicurerà che questa piattaforma si concepita secondo il principio “<i>una tantum</i>”, in base al quale i richiedenti sono tenuti a fornire le stesse informazioni o gli stessi documenti alle istituzioni pubbliche una sola volta.</p>	<p>unico digitale per ottenere tutte le autorizzazioni relative alla realizzazione e alla messa in esercizio di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a livello nazionale e regionale. Vigè il principio “<i>una tantum</i>”.</p>	

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
<p><b>Riforma 2 – Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile</b> M2C2 R.2 7</p>	-	MASE	<p>La riforma consiste nel rafforzare il sostegno al biometano pulito emanando una normativa per ampliare la portata dei progetti connessi al biometano che possono ricevere sostegno, nonché per prorogare il periodo di disponibilità delle sovvenzioni. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio “non arrecare un danno significativo” e i pertinenti requisiti di cui all’allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241.</p>	<p><b>Traguardo: T4 2021 (M2C2-7)</b> Entrata in vigore di un decreto legislativo teso a promuovere l’utilizzo del gas rinnovabile per l’utilizzo del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale. <i>Conseguito</i></p>	<p>Il <a href="#">D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199</a>, di recepimento della <a href="#">direttiva 2018/2001/UE</a> (cd. <b>RED II</b>) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, all’<b>art. 11</b> disciplina le modalità di incentivazione del biometano prodotto o immesso nella rete del gas naturale o usato per i trasporti. Con <b>decreto del Ministro</b>, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, saranno disciplinati gli <b>incentivi per il biometano</b>. Gli <b>articoli 13 e 14</b> prevedono peraltro forme di raccordo tra l’attuazione della direttiva RED II e l’attuazione del PNRR. L’art. 24 riguarda il procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano. L’art. 42 detta invece alcuni criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. Si rinvia anche al <a href="#">D.M. 15 settembre 2022</a> <i>Attuazione del PNRR, M2C2, I. 1.4 - sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell’economia circolare.</i></p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno M2C2 R.3 20	-	MASE	<p>La riforma consiste nell'entrata in vigore di un <b>quadro giuridico</b> teso a promuovere l'<b>idrogeno</b> come <b>fonte di energia rinnovabile</b>. Il quadro deve includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>regolamenti tecnici di sicurezza</b> in materia di produzione, trasporto (criteri tecnici e normativi per l'introduzione dell'idrogeno nella rete del gas naturale), stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno;</li> <li>- una <b>procedura di autorizzazione accelerata</b> con uno <b>sportello unico</b> per ottenere l'autorizzazione a costruire e gestire impianti di produzione di idrogeno su piccola scala (per impianti di elettrolisi con capacità inferiore a 1-5 MW; la soglia di stoccaggio dovrà essere definita nei regolamenti tecnici di sicurezza);</li> <li>- la regolamentazione della <b>partecipazione</b> degli <b>impianti</b> di produzione di idrogeno <b>ai servizi di rete</b>. ARERA dovrà essere incaricato di emanare una misura di regolamentazione specifica previa consultazione dei portatori di interessi;</li> <li>- un <b>sistema di garanzie di origine</b> per l'idrogeno rinnovabile al fine di dare segnali di prezzo ai consumatori;</li> <li>- procedure e/o criteri che consentano di <b>definire</b> le <b>aree di rifornimento selezionate</b> lungo le autostrade per ottimizzare l'ubicazione delle stazioni di rifornimento al fine di realizzare corridoi dell'idrogeno per i camion, partendo dalle regioni del Nord Italia fino alla Pianura Padana e agli hub logistici e alle principali arterie autostradali della penisola;</li> </ul>	<p><b>Traguardo: T1 2023 (M2C2-20)</b> Entrata in vigore delle misure legislative necessarie. <i>Conseguito</i></p>	<p>Il <b><u>D.lgs. 8 novembre 2021 n. 199, di recepimento Direttiva 2018/2001/UE</u></b> (cd. <b>RED II</b>) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'<b>art. 38</b> introduce una semplificazione e schematizzazione delle <b>procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di elettrolizzatori</b>, di dimensione inferiore a 10 MW, ovvero installati in aree industriali o <i>stand alone</i>. Con <b><u>decreto ministeriale 3 giugno 2022</u></b> (G.U. 16 giugno 2022) è stata aggiornata la <b>regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche</b> e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile, approvata con D.M. 18 maggio 2018. Il decreto specifica, nell'ambito dei parametri di qualità del gas naturale già definiti dal 18 maggio 2018, un <b>primo valore limite cautelativo per l'immissione di idrogeno</b> nelle reti che non comprometta il trattamento, lo stoccaggio e/o l'utilizzo del gas naturale, al fine di consentire l'avvio, come previsto dal PNRR, dell'immissione dell'idrogeno nelle reti di trasporto e distribuzione di gas. L'<b>articolo 41 del D.L. n. 13/2023</b>, in tema di semplificazione di idrogeno verde e rinnovabile, prevede che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, alle dipendenze funzionali del MASE, per i progetti di competenza, dia <b>precedenza ai progetti concernenti gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili</b>. Più specificamente, si fa riferimento agli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno rinnovabile ossia gli impianti su scala industriale mediante trasformazione chimica, di idrogeno verde o rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro.</p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
			<p>- il <b>coordinamento del piano decennale di sviluppo</b> del gestore del sistema di trasporto (TSO) nazionale <b>con i piani di altri TSO europei</b> allo scopo di elaborare norme comuni per il trasporto dell'idrogeno attraverso gasdotti esistenti o condotte apposite.</p>		<p>L'<b>articolo 9</b> del medesimo D.L. n. 13/2023 prevede poi l'istituzione del <b>Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica</b> e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico con compiti <b>consultivi e propositivi in merito alla sicurezza di sistemi e impianti alimentati da idrogeno, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia.</b></p> <p>Il <b>20 luglio 2023</b> è stato pubblicato dal MASE il <b>D.M.14 luglio 2023</b> sul sistema delle <b>garanzie d'origine</b> dell'energia da fonti rinnovabili, che include anche l'idrogeno.</p> <p>Inoltre, il decreto del 1° luglio 2022 del MIMS ha definito i criteri per la localizzazione delle stazioni di rifornimento a base idrogeno</p> <p>È stato poi adottato il <b>D.M. 7 luglio 2023</b> (pubblicato in G.U. 169/2023) del Ministro dell'interno recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio".</p> <p>Secondo quanto riporta la V Relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa il 25 luglio 2024, il <b>nuovo Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale 2022-2031</b> ha previsto il coordinamento del piano con i piani di altri TSO europei allo scopo di elaborare norme comuni per il trasporto dell'idrogeno attraverso gasdotti esistenti o condotte apposite.</p> <p>ARERA ha confermato che il quadro regolatorio attuale garantisce che la regolazione del dispacciamento, come innovata con il TIDE (approvato con Delibera ARERA 25 luglio 2023 345/2023/R/eel), prevede la possibilità, per gli</p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					impianti di produzione di idrogeno, di partecipare al mercato per il servizio di dispacciamento e di erogare servizi ancillari per il dispacciamento elettrico.
Riforma 4 – Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno M2C2 R. 4 21	-	MASE	La riforma consiste nel varo di <b>misure fiscali</b> che incentivino la <b>produzione e/o l'utilizzo dell'idrogeno</b> , in linea con le norme UE in materia di tassazione, e nel recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II). Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete.	<b>Traguardo: T2 2022</b> Entrata in vigore di incentivi fiscali <i>Conseguito</i>	L'articolo 23 del <b>D.L. n. 36/2022</b> , pubblicato in G.U. il 30 aprile 2022 ed <b>entrato in vigore il 1° maggio 2022</b> , e convertito con modificazioni in L. n. 79 del 29 giugno 2022, ha introdotto disposizioni in materia di produzione e consumo di <b>idrogeno da fonti rinnovabili</b> valevoli come <b>incentivi fiscali</b> a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti. L'articolo 23, comma 3, dispone in particolare che l'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 <b>non sia sottoposto ad accisa</b> se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, il MITE ha adottato il <a href="#">decreto n. 347</a> del 21 settembre 2022 individuando i <b>soggetti beneficiari</b> delle agevolazioni e <b>definendo le condizioni tecniche</b> per il loro riconoscimento. In particolare, gli impianti di produzione di idrogeno verde che godono della agevolazione fiscale soddisfano i seguenti requisiti: a) sono <b>collegati</b> agli <b>impianti di produzione</b> di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso una

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					<p><b>rete con obbligo di connessione di terzi.</b> In tal caso, l'energia elettrica fornita agli elettrolizzatori e munita di garanzie di origine rinnovabile ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 8 n. 199/2021;</p> <p>b) utilizzano energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile <b>direttamente connessi all'elettrolizzatore.</b></p> <p>In base a quanto previsto nel medesimo decreto MITE n. 347 del 21 settembre 2022, ARERA con la <a href="#">deliberazione n. 557</a> dell'8 novembre 2022 ha determinato le modalità di fruizione dell'agevolazione, nonché le modalità per la copertura degli oneri generali di sistema.</p>